

PROTOCOLLO D'INTESA PER SERVIZI DI FORMAZIONE E ASSISTENZA SPECIALISTICA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA

TRA

RENAIA – Rete Nazionale degli Istituti Alberghieri, di seguito denominata "Rete" o "RENAIA", rappresentata dal Presidente pro tempore,

e

L'Avv. Marco Esposito, con studio in Bologna, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Bologna, P.IVA [inserire P.IVA], di seguito denominato "Professionista".

Di seguito, congiuntamente, le "Parti".

PREMESSE

- RENAIA è una rete nazionale di istituzioni scolastiche autonome costituita ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con finalità di collaborazione, ricerca, innovazione, formazione e sviluppo delle competenze professionali delle scuole aderenti;
- le istituzioni scolastiche aderenti mantengono piena autonomia organizzativa, didattica, amministrativa e negoziale e operano nel rispetto della normativa vigente;
- RENAIA promuove iniziative comuni di formazione, aggiornamento professionale e diffusione di buone pratiche a beneficio delle scuole aderenti;
- il Professionista possiede comprovata esperienza nel settore del diritto amministrativo, della legislazione scolastica e dei contratti pubblici applicati alle istituzioni scolastiche;
- le Parti intendono disciplinare esclusivamente le modalità attraverso le quali il Professionista potrà mettere a disposizione delle istituzioni scolastiche aderenti attività di formazione e servizi di assistenza specialistica, nel rispetto dell'autonomia decisionale di ciascuna istituzione scolastica e della normativa vigente.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Protocollo disciplina il rapporto di collaborazione tra RENAIA e il Professionista finalizzato alla messa a disposizione delle istituzioni scolastiche aderenti di:
 - a) attività di formazione e aggiornamento professionale;
 - b) servizi di assistenza specialistica in materia giuridico-amministrativa.
2. Il presente Protocollo ha natura esclusivamente organizzativa e ricognitiva e non costituisce affidamento di incarichi professionali né attribuisce al Professionista alcun diritto all'acquisizione di incarichi o corrispettivi da parte di RENAIA o delle istituzioni scolastiche aderenti.
3. L'eventuale affidamento di incarichi professionali da parte delle singole istituzioni scolastiche resta disciplinato esclusivamente dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici e dalle disposizioni applicabili alle istituzioni scolastiche.

Articolo 2 – Finalità

Il Protocollo persegue le seguenti finalità:

- a) favorire l'aggiornamento professionale dei Dirigenti Scolastici, dei DSGA e del personale delle scuole aderenti;
- b) mettere a disposizione competenze specialistiche su problematiche amministrative, contrattuali e organizzative di particolare complessità;
- c) promuovere la diffusione di interpretazioni giuridico-amministrative coerenti con la normativa vigente;
- d) sostenere le istituzioni scolastiche nella corretta applicazione della disciplina relativa all'attività amministrativa, negoziale e contrattuale, senza interferire con l'autonomia decisionale degli organi scolastici.

Articolo 3 – Natura del Protocollo

1. Il presente Protocollo non costituisce:
 - accordo quadro ai sensi del D.Lgs. 36/2023;
 - centrale di committenza;
 - convenzione di acquisto;
 - contratto di appalto;
 - affidamento di servizi professionali.
2. Nessuna disposizione del presente Protocollo può essere interpretata quale obbligo, per RENAIA o per le istituzioni scolastiche aderenti, di conferire incarichi professionali al Professionista.
3. Le istituzioni scolastiche aderenti mantengono piena autonomia nella scelta dei professionisti, dei consulenti e dei fornitori cui eventualmente affidare servizi specialistici.
4. L'adesione al presente Protocollo non comporta alcun vincolo di esclusiva.

Articolo 4 – Principi generali

1. Le Parti si impegnano ad operare nel rispetto dei principi di:
 - legalità;
 - imparzialità;
 - trasparenza;
 - buon andamento dell'azione amministrativa;
 - autonomia delle istituzioni scolastiche;
 - economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
 - prevenzione dei conflitti di interesse;
 - tutela della riservatezza e dei dati personali.
2. Il Professionista riconosce che ogni decisione amministrativa, contabile, organizzativa e negoziale resta di esclusiva competenza degli organi dell'istituzione scolastica interessata e che le attività svolte nell'ambito del presente Protocollo hanno natura esclusivamente di supporto specialistico.
3. RENAIA svolge esclusivamente funzioni di coordinamento e promozione delle iniziative disciplinate dal presente Protocollo e non assume obbligazioni economiche nei confronti del Professionista, salvo eventuali incarichi specificamente conferiti con autonomo provvedimento.
4. RENAIA, senza alcun obbligo o vincolo, si impegna a promuovere, per quanto possibile, il presente protocollo e a raccogliere le richieste di adesione delle Scuole, in modo da cercare di fornire al professionista un quadro numerico delle Scuole che hanno manifestato interesse ad utilizzare il servizio.

Art. 5 – Attività di formazione

1. Il Professionista potrà realizzare, su richiesta di RENAIA, attività di formazione, aggiornamento e approfondimento rivolte ai dirigenti scolastici, ai Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA), al personale amministrativo e, ove ritenuto opportuno, al personale docente delle istituzioni scolastiche aderenti.
2. Le attività formative potranno svolgersi:
 - in modalità telematica sincrona;
 - in presenza;
 - in modalità mista.
3. Gli argomenti saranno individuati annualmente dal Consiglio Direttivo di RENAIA, anche sulla base delle esigenze manifestate dalle istituzioni scolastiche aderenti e dell'evoluzione della normativa di settore.
4. Il calendario, la durata degli incontri, il numero dei partecipanti e le modalità organizzative saranno concordati tra RENAIA e il Professionista mediante apposita programmazione annuale.
5. L'eventuale compenso relativo alle attività formative sarà definito preventivamente e approvato dagli organi competenti della Rete, nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza e delle disposizioni vigenti.
6. Il Professionista, su richiesta di RENAIA, si impegna a svolgere 2 Webinar/Seminari gratuiti all'anno per la Rete, su temi di stringente attualità, che verranno concordati tra le Parti. Lo svolgimento potrà avvenire anche in occasione delle Assemblee Nazionali promosse dalla Rete. Verranno rimborsati i soli costi vivi sostenuti, nel caso di Seminario "in presenza".

Art. 6 – Servizio di assistenza specialistica

1. Il Professionista potrà mettere a disposizione delle singole istituzioni scolastiche un servizio di formazione e assistenza specialistica avente carattere esclusivamente di supporto tecnico.
2. Il servizio di assistenza specialistica ha la finalità di fornire supporto nell'esame di questioni amministrative, contrattuali e organizzative caratterizzate da particolare complessità.
3. In particolare, il servizio potrà riguardare:
 - a) interpretazione della normativa scolastica;
 - b) disciplina dei contratti pubblici;
 - c) attività negoziale delle istituzioni scolastiche;
 - d) convenzioni, accordi di rete, partenariati e protocolli d'intesa;
 - e) procedure amministrative particolarmente complesse;
 - f) predisposizione di pareri giuridico-amministrativi su specifici quesiti formulati dall'istituzione scolastica;
 - g) esame di schemi di convenzioni, regolamenti, contratti o altri atti amministrativi limitatamente ai profili giuridici.
4. Il servizio non comporta l'assunzione di poteri decisionali o gestionali da parte del Professionista.

Art. 7 – Limiti del servizio

1. Sono espressamente escluse:
 - a) la rappresentanza e la difesa in giudizio;
 - b) la consulenza legale;
 - c) il patrocinio legale;
 - d) la sostituzione del Dirigente scolastico;
 - e) la sostituzione del DSGA;
 - f) la sostituzione del Responsabile Unico del Progetto (RUP);
 - g) la redazione ordinaria di determine, contratti, verbali, decreti, provvedimenti o altri atti amministrativi di competenza dell'istituzione scolastica;
 - h) la gestione operativa delle procedure amministrative;
 - i) gli adempimenti contabili;
 - j) le attività proprie delle segreterie scolastiche e, in generale, l'attività di ordinaria amministrazione;
 - k) qualsiasi attività che la normativa attribuisce in via esclusiva agli organi dell'istituzione scolastica ovvero all'Avvocatura dello Stato e altri soggetti Pubblici.

Art. 8 – Modalità di adesione delle istituzioni scolastiche

1. Il presente Protocollo non vincola in alcun modo le istituzioni scolastiche aderenti a RENAIA.
2. Ogni istituzione scolastica potrà decidere autonomamente se avvalersi o meno dei servizi del Professionista.
3. L'eventuale adesione dovrà essere deliberata e formalizzata dagli organi competenti dell'istituzione scolastica secondo la normativa vigente.
4. L'eventuale affidamento dell'incarico professionale dovrà essere effettuato nel rispetto:
 - del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
 - del D.I. 28 agosto 2018, n. 129;
 - della Legge n. 241/1990;
 - delle disposizioni del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
 - del regolamento interno dell'istituzione scolastica.
5. Il presente Protocollo non costituisce titolo idoneo all'affidamento diretto dell'incarico professionale.
6. Ogni istituzione scolastica conserva piena autonomia nella valutazione dell'interesse pubblico, della convenienza economica e della legittimità dell'eventuale affidamento.

Art. 9 – Corrispettivi

1. Il presente Protocollo non comporta oneri economici a carico di RENAIA.
2. Gli eventuali corrispettivi dovuti al Professionista saranno esclusivamente quelli derivanti da rapporti contrattuali autonomamente instaurati con le singole istituzioni scolastiche.
3. I compensi dovranno essere preventivamente determinati, motivati e formalizzati mediante specifico contratto o lettera d'incarico.
4. Ogni corrispettivo dovrà essere congruo rispetto alle prestazioni richieste e coerente con i principi di economicità, proporzionalità e buon andamento dell'azione amministrativa.

5. Nessun compenso potrà essere parametrato automaticamente ai contributi ministeriali, europei o di altra provenienza assegnati alle istituzioni scolastiche.
7. Qualora venisse utilizzato il tariffario forense, il Professionista applicherà uno sconto minimo pari al 30% rispetto ai parametri “medi” di riferimento.

Art. 10 – Obblighi del Professionista

1. Il Professionista si impegna a svolgere le attività oggetto del presente Protocollo con la diligenza qualificata richiesta dalla natura dell'incarico professionale, nel rispetto del Codice Deontologico Forense e della normativa vigente.
2. Il Professionista garantisce di possedere adeguata e comprovata esperienza nelle materie oggetto dell'intesa.
3. Le attività di supporto tecnico saranno svolte nel rispetto dei principi di correttezza, imparzialità, riservatezza e indipendenza professionale.
4. I pareri resi hanno natura tecnico-giuridica e costituiscono esclusivamente elementi di supporto alle valutazioni dell'istituzione scolastica, che conserva ogni potere decisionale e ogni responsabilità amministrativa.
5. Il Professionista si impegna a segnalare tempestivamente eventuali situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi che possano incidere sul corretto svolgimento dell'attività.
6. Il Professionista si impegna a dare riscontro alle richieste pervenute dalle Scuole entro 3 giorni lavorativi.

Art. 11 – Obblighi delle istituzioni scolastiche aderenti

1. Le istituzioni scolastiche che intendano avvalersi dei servizi del Professionista operano nel rispetto della normativa vigente e delle proprie competenze istituzionali.
2. Ciascuna istituzione scolastica:
 - individua autonomamente il proprio fabbisogno;
 - valuta la congruità economica dell'eventuale affidamento;
 - adotta gli atti amministrativi previsti dalla normativa;
 - mantiene la piena responsabilità delle decisioni assunte.
3. L'eventuale ricorso al Professionista non esonera gli organi dell'istituzione scolastica dall'esercizio delle rispettive funzioni e responsabilità.

Art. 12 – Responsabilità

1. Il Professionista risponde esclusivamente della correttezza tecnica delle prestazioni professionali rese.
2. Nessuna responsabilità potrà essere imputata al Professionista per decisioni amministrative adottate autonomamente dall'istituzione scolastica.
3. Parimenti, nessuna responsabilità potrà essere imputata a RENAIA in relazione ai rapporti instaurati tra il Professionista e le singole istituzioni scolastiche.
4. RENAIA svolge esclusivamente attività di coordinamento e promozione delle iniziative previste dal presente Protocollo.

Art. 13 – Polizza assicurativa

1. Il Professionista dichiara di essere in possesso di idonea polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale, conforme alla normativa vigente.
2. Copia della polizza e dei successivi rinnovi dovrà essere resa disponibile, su richiesta, alle istituzioni scolastiche interessate.

Art. 14 – Riservatezza e protezione dei dati personali

1. Il Professionista è tenuto al più rigoroso obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni, ai documenti e ai dati conosciuti nello svolgimento dell'attività.
2. Le Parti si impegnano ad operare nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, nonché delle ulteriori disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

3. Qualora l'attività comporti il trattamento di dati personali per conto dell'istituzione scolastica, le Parti provvederanno, ove necessario, alla stipula di apposito accordo ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
4. Il Professionista si impegna ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.

Art. 15 – Proprietà dei pareri

1. I pareri e gli elaborati predisposti dal Professionista sono destinati esclusivamente all'istituzione scolastica richiedente.
2. È vietata la diffusione a terzi dei pareri senza il consenso del Professionista, fatti salvi gli obblighi di legge in materia di trasparenza, accesso agli atti, accesso civico e obblighi di esibizione all'autorità competente.
3. Resta fermo il diritto dell'istituzione scolastica di utilizzare i pareri nell'ambito dei procedimenti amministrativi cui essi si riferiscono.

Art. 16 – Durata

1. Il presente Protocollo ha durata di tre anni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.
2. Alla scadenza, il Protocollo potrà essere rinnovato esclusivamente mediante accordo scritto tra le Parti.
3. La sottoscrizione del presente Protocollo non comporta alcun obbligo per le istituzioni scolastiche aderenti di conferire incarichi professionali al Professionista.

Art. 17 – Recesso

1. Ciascuna Parte può recedere dal presente Protocollo in qualsiasi momento, con preavviso scritto di almeno 30 giorni.
2. Il recesso non produce effetti sugli eventuali contratti già stipulati autonomamente tra il Professionista e le singole istituzioni scolastiche, che continueranno ad essere disciplinati dai rispettivi atti negoziali.

Art. 18 – Assenza di esclusiva

1. Il presente Protocollo non attribuisce al Professionista alcun diritto di esclusiva.
2. RENAIA e ciascuna istituzione scolastica aderente mantengono piena libertà di avvalersi di altri professionisti o operatori economici per servizi analoghi, senza che ciò comporti alcun diritto al risarcimento o indennizzo.
3. Il Professionista mantiene, a sua volta, la facoltà di prestare attività professionale a favore di altre amministrazioni, enti pubblici o soggetti privati, nel rispetto delle norme deontologiche e dell'assenza di conflitti di interesse.

Art. 19 – Conflitto di interessi

1. Il Professionista dichiara di non trovarsi, al momento della sottoscrizione del presente Protocollo, in situazioni di conflitto di interessi incompatibili con le attività oggetto dello stesso.
2. Qualora, nel corso dell'esecuzione del Protocollo o di un incarico conferito da una singola istituzione scolastica, dovessero insorgere situazioni di conflitto di interessi, il Professionista è tenuto a darne immediata comunicazione all'istituzione scolastica interessata e a RENAIA.
3. L'istituzione scolastica valuta le misure da adottare e, ove necessario, dispone la sospensione o la cessazione dell'incarico.

Art. 20 – Trasparenza e pubblicità

1. Gli eventuali incarichi professionali conferiti dalle istituzioni scolastiche sono soggetti agli obblighi di pubblicità, trasparenza e pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
2. Ogni istituzione scolastica provvede autonomamente agli adempimenti di propria competenza.
3. RENAIA non assume alcun obbligo di pubblicazione relativo ai rapporti contrattuali instaurati tra il Professionista e le singole istituzioni scolastiche.

Art. 21 – Controversie

1. Le Parti si impegnano a ricercare una soluzione bonaria di ogni eventuale controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Protocollo.

2. Qualora ciò non sia possibile, è competente il Foro del luogo in cui ha sede legale RENAIA, salvo diversa inderogabile disposizione di legge.

Art. 22 – Clausola di salvaguardia

1. Il presente Protocollo costituisce esclusivamente uno strumento di collaborazione istituzionale volto a mettere a disposizione delle istituzioni scolastiche aderenti servizi di formazione e assistenza specialistica.
2. Esso non costituisce:
 - affidamento di servizi;
 - accordo quadro ai sensi del D.Lgs. 36/2023;
 - convenzione di committenza;
 - centrale di acquisto;
 - obbligo di adesione per le istituzioni scolastiche;
 - titolo per il conferimento automatico di incarichi professionali.
3. Ogni istituzione scolastica conserva piena autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e negoziale e provvede autonomamente, ove lo ritenga di interesse, all'eventuale affidamento di incarichi professionali nel rispetto della normativa vigente.
4. Nessuna disposizione del presente Protocollo può essere interpretata come limitativa dell'autonomia delle istituzioni scolastiche o delle competenze attribuite ai rispettivi organi.

Art. 23 – Rinvio normativo

Per quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo si applicano:

- il Codice civile, per quanto compatibile;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
- il D.I. 28 agosto 2018, n. 129;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
- ogni altra disposizione normativa applicabile alle istituzioni scolastiche statali.

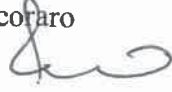
Sottoscrizione

Il presente Protocollo è redatto in duplice originale, letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

Per RENAIA

Il Presidente pro tempore

Vito Pecoraro

UL 



Per il Professionista

Avv. Marco Esposito



ESPOSITO
MARCO
18.09.2026
14:29:18
GMT+02:00